

**OSSERVAZIONI UTILITALIA**  
**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**759/2017/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI COSTI RELATIVI A FUNZIONI  
INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI MISURA SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE**

### **OSSERVAZIONI GENERALI**

Il documento di consultazione completa la parte di regolazione tariffaria della misura gas infra periodo avviata con i procedimenti delle 68/2016/R/GAS e 574/2017/R/GAS e in parte compiuta con la deliberazione 775/2016/R/GAS.

Nello specifico il documento propone l'aggiornamento dei costi standard dei gruppi di misura (GdM) per gli anni 2019-20, la rivisitazione della componente a copertura dei costi di verifica dei convertitori di volumi e dei contatori e la remunerazione dei costi centralizzati per le attività di telelettura e telegestione su base parametrica.

In argomento ai supposti fenomeni di "cost padding" sui livelli di capitalizzazione adottati dalle Imprese, utilizzando gli attuali livelli di costi standard (vedi art.12.6 del DCO), preme sottolineare la natura degli extra costi affrontati dagli Operatori per svolgere le attività di test e di funzionamento in campo delle apparecchiature (debugging del software di bordo, problemi di connettività ecc.). Stante il livello di sviluppo prototipale delle strumentazioni disponibili sul mercato delle apparecchiature di misura nonché gli sfidanti obblighi di posa della Regolazione, non è stato possibile effettuare tali attività in una normale fase di test su piccoli numeri. Le attività sono state eseguite, piuttosto, in parallelo a quelle di installazione su scala massiva dei contatori presso i clienti finali. Questo ha comportato la necessità, per gli operatori, di tornare di volta in volta in loco per effettuare ad esempio i numerosi aggiornamenti dei firmware in locale (per non esaurire il consumo della batteria), ovvero, in altri casi, provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura stessa, con un contestuale significativo incremento dei costi di gestione (solo in alcuni casi coperti da garanzia). Attività che, laddove disponibili le relative rendicontazioni contabili, possono essere state considerate come facenti parte di fasi di test sistemica a beneficio dell'efficienza delle attività future, e pertanto, contabilmente riferibili a più annualità come capitalizzazioni. Più in generale si può affermare che il peso delle attività post vendita in garanzia ha avuto, e ha ancora, una forte incidenza sui costi di acquisto e sui costi interni del Distributore per la messa in esercizio.

Fintantoché detti prodotti non raggiungeranno una maggiore maturità tecnologica non sarà quindi possibile individuare compiutamente un costo standard di fornitura e posa in servizio, riferibile al solo costo dell'apparecchiatura più quello del semplice montaggio. In tal senso preme evidenziare che la famiglia di extra costi gestionali sottesi ad attività riconducibili in ultima analisi alla bassa qualità dei prodotti (qualità prototipale) disponibili sul mercato, risulteranno riscontrabili e rendicontabili solo a valle del periodo di garanzia e quindi in anni successivi alla posa (soprattutto per le partite di contatori installati nei primi anni). Tali costi pertanto non sono stati rendicontati nella raccolta dati 2016 e per tale ragione esclusi dai dati a disposizione dell'Autorità per le determinazioni tariffarie.

A fronte di una diponibilità di apparecchiature in campo che hanno evidenziano solo dopo diverso tempo dalla messa in esercizio gli attuali livelli di instabilità qualitativa (soprattutto, come già ricordato, sulle partite di contatori installati nei primi anni), riteniamo opportuno richiamare un'ulteriore tema rilevante:

quello dei costi indotti dagli indennizzi automatici introdotti dalla delibera 522/17. L'applicazione della delibera incrementerà i costi di lettura di diverse centinaia di migliaia di euro (incremento delle letture convenzionali fuori giro) pena il pagamento di enormi sanzioni. Costi emergenti che non sono dovuti all'incapacità del Distributore ma alla presenza di numerosi contatori inaccessibili su cui è richiesta in questa fase immatura del sistema un livello qualitativo di telelettura pressoché perfetto.

Nel merito delle verifiche periodiche dei contatori (peraltro già vigenti sui contatori MID), preme segnalare che ai sensi del nuovo DM 93/17 molte Imprese saranno obbligate nei prossimi tre anni a sottoporre a verifica periodica contatori non MID, laddove gli stessi, ante DM, erano solo soggetti alla verifica periodica (2-4 anni) per la parte delle apparecchiature della conversione della misura (PTZ).

In forza a tale nuovo obbligo può risultare opportuno provvedere alla sostituzione parziale o totale del GdM, attività per la quale non risulta chiaro quale sia il costo standard applicato per il riconoscimento tariffario.

Con riferimento ad esempio ad un contatore di calibro G25 potremmo infatti avere le seguenti fattispecie:

- cambio del solo contatore laddove sia già stato in precedenza installato in accoppiamento un Add-on come convertitore di volume<sup>1</sup>;
- cambio dell'intero GdM (contatore + PTZ) con un contatore integrato (con a bordo la componentistica per la correzione della misura).

Sulle componenti di costo centralizzate per le attività di telelettura e telegestione dei nuovi contatori riteniamo doveroso esprimere nuovamente delle riserve circa l'opportunità di utilizzare sia i dati resi disponibili dalle imprese nella raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9 – DIUC)" sia i dati storici trasmessi nelle raccolte annuali RAB precedenti.

Come già argomentato nella **nota interassociativa del 5 aprile 2017** in merito ai contenuti della citata raccolta dati, le Imprese solo con il presente DCO hanno avuto piena contezza dell'allocazione di alcuni dei capitoli di costo oggetto di rendicontazione, essendo questi in continua evoluzione soprattutto per quanto attiene le attività connesse alla telelettura e telegestione del Mass Market. Conseguentemente i dati TEL e CON ad oggi disponibili (in alcuni casi riferibili ai soli costi di capitale centralizzati relativi alla telegestione/telelettura) e quelli riportati nella raccolta dati non coincidono come perimetro e congruità di valori rispetto alle ipotesi rappresentate nel presente DCO come livelli di costo parametrico per le componenti t(tel) e t(con) a regime.

Inoltre è da tener conto che la distribuzione degli investimenti nel tempo rispetto alle tempistiche stabilite dalla delibera 631/2015 è diversa azienda per azienda. Pertanto, chi ha anticipato gli investimenti centralizzati entro il 2017 ha beneficiato del pieno riconoscimento dei costi sostenuti tramite il meccanismo della TEL /CON, chi al contrario, si è spostato verso il termine ultimo per l'adempimento dell'obbligo(2018), rischia il riconoscimento parziale tramite la parametrizzazione indicata dall'Autorità

Il passaggio da un sistema di riconoscimento dei costi basato sulle spese effettivamente sostenute (componenti TEL e CON per i costi di capitale e riconoscimento tramite istanza per i costi operativi), ad un riconoscimento su base parametrica a PdR (t(tel) e t(con)) è a nostro avviso da rinviare alla fine dell'attuale periodo regolatorio, a valle cioè del raggiungimento dell'obiettivo di conversione del 50% dei gruppi di misura mass market previsto dalla delibera 631/2015 e dell'avvio a regime del nuovo parco contatori. Entro tale data gli operatori dovrebbero essere maggiormente allineati tra loro e quindi l'introduzione di una remunerazione parametrica rifletterebbe maggiormente una situazione più omogenea.

---

<sup>1</sup> La diffusione commerciale dei contatori integrati è stata progressiva nel tempo a partire dai G10 per poi passare a calibri maggiori. Questo ha generato una variabilità di prodotti installati per cui sullo stesso calibro possono esserci un certo numero di contatori Mid o non Mid (si ricorda che i non MID erano installabili per legge fino al 2016) con Add-on e altri di tipo MID integrati. L'obbligo di sottoporre a verifica periodica i non MID, al di là del costo di verifica del singolo contatore, potrebbe rendere conveniente dal punto di vista costi benefici, la sostituzione dell'intero GdM (contatore + PTZ) con uno di tipo integrato.

Lo slittamento proposto potrebbe infine essere impiegato per riproporre la raccolta dati di cui alla determina 9/16 – DIUC, alimentata nel frattempo con maggiore consapevolezza dagli operatori e quindi in grado di fornire informazioni più aderenti alla realtà all’Autorità. Il differimento dei termini infatti vedrà la disponibilità di una consuntivazione contabile tecnico amministrativa maggiormente rappresentativa, benché i maggiori livelli di attività sulla connettività degli apparati in campo, si manifestino in maniera non sempre lineare al crescere del numero di smart meter attivi.

Dal punto di vista metodologico, si propone che la parametrizzazione in corso di definizione da parte dell’Autorità, qualora effettuata oggi, debba essere configurata rispetto agli obiettivi di sostituzione previsti dalla regolazione, ovvero 50% per i gruppi di misura minori o uguali a G6 e 100% per gli altri. Si ritiene infatti che questo, oltre ad essere coerente con la regolazione, potrebbe costituire un’incentivazione al raggiungimento di livelli di conversione maggiori da parte delle imprese di distribuzione per i prossimi anni.

Stante la situazione riscontrata dagli operatori, non risulta infatti condivisibile dal punto di vista operativo l’ipotesi di fondo proposta nel documento ove viene assunto un tasso di roll-out contatori a regime pari all’80% per la determinazione dei livelli tariffari del 2018 e 2019, a fronte di un obbligo massimo per il 2018 pari al 50%. Se la proposta del regolatore mira a incentivare implicitamente piani di sostituzione accelerati rispetto agli obblighi (peraltro non ancora espressi oltre il 2018) allora tale incentivo non si ritiene corretto che venga finanziato con una minor copertura di costi delle imprese che adempiano agli obblighi pur senza “batterli”. In sostanza, un corretto sistema di riconoscimento parametrico dei costi, che proponiamo di rinviare al 2020, dovrà esprimere dei corrispettivi unitari annui parametrici che sottendano un n. PDR pari all’obbligo di messa in servizio nell’anno specifico.

Si segnala, altresì, che il documento di consultazione si sofferma sulle modalità di riconoscimento dei costi centralizzati della misura **sostenuti a partire dal 2018**; viceversa, non fornisce indicazioni puntuali in merito alle modalità di riconoscimento dei costi di capitale sostenuti fino al 2017 dalle imprese che hanno adottato soluzioni *make*, ovvero, il recupero di tutte le quote di ammortamento e di remunerazione residue rispetto a quanto riconosciuto nelle componenti TEL e CON negli anni tariffari dal 2014 al 2017, che dall’art. 29 della RTDG appare impropriamente essere l’ultimo anno di validità di dette componenti, inibendo ciò il recupero delle suddette quote. La necessità di chiarezza in tal senso, volta al recupero integrale dei costi di capitale pregressi, nasce anche dall’esigenza di garantire la neutralità di trattamento indipendentemente dalla soluzione di tipo *make/misto/buy*, posto che l’art. 3 della deliberazione 775/2016/R/GAS prevede che “... i costi operativi e di capitale sostenuti fino all’anno 2017 siano riconosciuti a consuntivo...” (pur con il cap a 5,74 Euro/PDR per i costi del 2017). In assenza di un accorgimento per il recupero delle “code” di ammortamento e remunerazione per le soluzioni *make/miste* verrebbe meno la suddetta neutralità rispetto alle soluzioni *buy* dove il distributore ha la possibilità di recupero integrale dei costi ai sensi dell’articolo 4 della medesima delibera.

Si deve anche tener conto come dai dati raccolti manchino completamente i costi per l’uso della elettrovalvola per la quale a seguito della recente pubblicazione della UNI/TR 11689:2017 è previsto un periodo di sperimentazione che partirà dal prossimo anno. La verifica dell’affidabilità delle procedure da adottare comporterà infatti sia una serie di oneri centralizzati (t(tel)) per quanto attiene le attività di telegestione da remoto e sia altri di località (t(ins)) per le attività di verifica di effettivo funzionamento in campo.

Si osserva, inoltre, che in generale sono molti i capitoli di spesa che vanno a incidere su componenti tariffarie escluse dalla presente consultazione come ad esempio i costi di sostituzione delle batterie sulla t(ins) che si stanno manifestando in questo periodo (secondo stime questi possono arrivare ad incidere per un accantonamento fino a 2 euro/anno in un parco contatori caratterizzato da un mix 30% PP e 70% RF sui 15 anni di v.u.). Si osserva inoltre come solo dal presente DCO sia esposta con chiarezza l’imputazione dei costi di traffico dati sulla componente tariffaria t(rac), esclusa questa dalla presente discussione, laddove, invece, l’aspettativa di molti Operatori era quella di vedere riconosciuti tali costi a seguito della presente consultazione distinti come t(tel) per quanto attiene i contatori con tecnologia trasmissiva PP e t(con) per i costi di connettività dei concentratori. In tal senso era rappresentata la perimetrazione tariffaria delle voci di costo per singola attività di misura nella nota Utilitalia trasmessa il 15 marzo 2017 (prot.618/2017) di cui



si riproduce di seguito la schematizzazione tabellare con indicate in rosso le voci oggi da rimandare alla prossima discussione sulla t(rac).

Famiglia di costo	Famiglia di costo	Opex			
		T(Tel)	T(con)	T(ins)	T(rac)
Personale Centro di Controllo	Costo personale per gestione piattaforma di connettività <b>SAC (M o T)</b>	X			
	<b>Costo personale incaricato gestione curve EDM</b>	X			
	Costo gestione le SIM, la contabilità annua, le sostituzioni, SIM Manager	X			
Manutenzione hardware e software Centro di controllo	Costo per manutenzione SAC (M o T)	X			
	<b>Costo per manutenzione software dell'EDM</b>	X			
	Costo di manutenzione della struttura informatica di supporto (validazione e registrazione dati)				X
	Costo per manutenzione software metalibreria	X			
Costi fissi canonici e altro per connettività	APN reti private per le GPRS	X			
	<b>Canone annuo per SIM connettività in GPRS</b>	X	X		
	Servizi e alimentazione elettrica concentratori		X		
Manutenzione contatori e concentratori	Manutenzione e Riparazione concentratori per guasti, vandalismo, fulminazioni, incidenti.		X		
	G4-G6 manutenzione riparazione, display spenti, guasti valvola e sensori, supporto ecc.			X	
	G10- G25 manutenzione riparazione, display spenti, guasti sensori, supporto ecc.			X	
	Over G40 - PTZ riparazione, display spenti, guasti sensori, supporto, disallineamenti metrologici ecc.			X	
	G4-G6 Controllo correttezza dell'allaccio, antifrode, Ispezioni solo su RF			X	
Sostituzione batterie	G4-G6 Sostituzione batteria GPRS			X	
	G10- G25 Sostituzione batteria			X	
	Over G40 Sostituzione batterie PTZ			X	
Lecture e ricalcoli	G4-G6 Lecture residuali contatori non teleletti per disservizio				X
	G10- G25 Lecture residuali contatori non teleletti per disservizio				X
	Over G40 Lecture residuali contatori non teleletti per disservizio				X
	G4-G6 Ricalcoli per difettosità contatori elettronici				X
	G10- G25 Ricalcoli per difettosità contatori elettronici				X
	Over G40 Ricalcoli per difettosità contatori elettronici				X

Per quanto sopra espresso e considerato che lo sviluppo dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori fornisce un significativo contributo alla modernizzazione del settore della distribuzione del gas si ritiene auspicabile attendere il consolidamento dei dati e consentire ai Gestori di rendicontare contabilmente i reali costi del servizio per effettuare valutazioni compiute ed efficaci in grado di far decorrere il riconoscimento su base parametrica dal prossimo periodo di regolazione. In attesa di tale consolidamento, per gli anni 2018 e 2019 si propone il mantenimento del regime istituito con la delibera 775/16 basato sul riconoscimento dei costi operativi - attraverso l'apposito meccanismo di istanza - e dei costi di capitale centralizzati, con il tetto massimo annuale di 5,74 Euro/PDR.

Ferme tali considerazioni si espongono di seguito considerazioni in merito agli spunti di consultazione proposti.

## **SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

---

### **S1. Osservazioni in relazione all'ambito di copertura dei costi *standard*, in particolare, al trattamento dei costi relativi alle SIM.**

Si prende atto dell'impostazione assunta secondo cui il costo della SIM risulta inserito nelle componenti tariffarie a copertura dei costi centralizzati. Tenuto conto, però, che il costo fisico della SIM in alcuni casi è forfettariamente compreso nel canone di traffico dati, andrebbe chiarito come separare tale costo essendo quest'ultimo dichiarato nel DCO come facente parte della componente tariffaria t(rac) ai sensi del paragrafo 9.3 lettera a).

In ogni caso, qualora fosse necessaria la separazione dei due costi, si dovrebbe valutare l'opportunità della mole di lavoro richiesta per la rivisitazione di quanto già in precedenza rendicontato.

Si osserva tal altro che la tecnologia in uso sta velocemente evolvendo verso la dematerializzazione delle SIM nelle E-SIM (in cui l'oggetto diventa parte intrinseca della componentistica di comunicazione), tecnologia che dovrebbe risolvere una serie di rilevanti problematiche di connettività oggi generate dalla SIM in modalità di comunicazione M2M (vedi recente delibera 161/17/CIR dell'AGCOM).

Sul tema delle SIM preme segnalare i rilevanti costi dovuti ad interventi necessari a riattivare la scarsa qualità della connettività dell'oggetto (si parla di una fallacità di comunicazione che va dall'11% al 15% dei dati attesi), tanto più in vista delle recenti novità regolatorie introdotte a livello di indennizzi automatici con la deliberazione 522/17. Far salire il livello di efficienza qualitativa di un contatore con tecnologia trasmissiva PP a scarsa copertura, stante l'impossibilità di Roaming del servizio tra operatori nazionali, comporta oggi affrontare il costo di un cambio contatore essendo la SIM acquistata dal distributore e poi da questi montata in stabilimento. Gran parte di questi problemi potranno risolversi con la futura predisposizione di apparecchiature integrate di una e-SIM (in bianco) che consentirebbe da remoto il cambio del fornitore di connettività magari con una gara annuale (ipotesi previsionali 2020-21).

---

### **S2. Osservazioni in relazione ai criteri per la definizione dei costi *standard* per gli anni 2018 e 2019.**

Ribadendo quanto detto nella parte delle osservazioni generali il livello dei costi riconosciuti deve continuare a tenere conto almeno in parte dei costi sottesi alla bassa qualità dei prodotti (prototipale) disponibili sul mercato per tendere a regime a costi efficienti (valore dell'apparecchiatura più i costi di installazione).

Evidenza tanto più importante nei prossimi anni qualora rivisti gli obblighi di installazione massiva dei contatori G4-G6 sulle imprese di dimensioni minori.

In relazione alla annunciata fissazione di specifici obiettivi fino al 2020, preme sottolineare alcuni aspetti in relazione agli sviluppi installativi, mano a mano che si avanza nel completamento del piano di posa sul mass market. Aspetti da valutare sia dal punto della capacità d'intercettazione dei costi delle attuali componenti tariffarie, sia dal punto di vista del raggiungimento degli eventuali nuovi obiettivi.

La crescente numerosità degli interventi conseguenti agli obblighi di sostituzione dei meter sta infatti evidenziando la non infrequente sussistenza di particolari contesti in cui la sostituzione del vecchio contatore meccanico con uno di nuova generazione non è immediatamente eseguibile o comporterebbe significativi limiti in termini di raggiungibilità del segnale e/o di sussistenza nel tempo delle condizioni ottimali per la telelettura rispetto un contatore tradizionale.

In tantissime realtà cittadine lo stato di alloggiamento delle apparecchiature di misura è riferibile al momento di realizzazione del punto di riconsegna ed alla normativa tecnica ed antincendio vigente all'epoca. A questo si sovrappongono dinamiche derivanti dall'avvicinarsi nella gestione, nonché,

possibili interventi di modifica dello stato dei luoghi e/o le variazioni di destinazione d'uso dei locali e delle aree ove furono installati i GdM in origine.

La normativa attuale, trattandosi prevalentemente di forniture attive, non prevede la possibilità di sospensione immediata della fornitura, a parte i casi in cui è evidente una situazione di immediato pericolo. Si produrrebbe comunque una situazione di disagio sia per il cliente sia per il Distributore stesso, soprattutto qualora gli interventi di sostituzione del meter (e la conseguente evidenza della necessità di immediato adeguamento dell'impianto dell'utente con conseguente sospensione) avvenissero durante la stagione invernale.

Stante questa situazione, allo stato attuale viene data priorità alla sostituzione di contatori la cui collocazione non rientra nelle fattispecie di cui sopra: tuttavia, stante gli obiettivi futuri a breve identificati dall'Autorità, sarà gioco-forza necessario intervenire anche in questi contesti.

Al fine di cogliere l'entità di questo fenomeno, è stato effettuato un monitoraggio su un campione di verifiche pre posa nel periodo aprile - settembre 2017 pari a 67.686 sopralluoghi. I siti di installazione che presentano le problematiche di cui sopra sono stati 4.369. Si riporta di seguito una sintesi delle casistiche emerse, dell'incidenza relativa e assoluta nonché una prima stima di spesa per ciascuna casistica riscontrata.

- mancanza manufatti di protezione: 12,5%
- collocazione inidonea: 49,8%
- collocazione/configurazione con potenziali problemi di sicurezza: 37,7%

Volendo ipotizzare una prima stima di massima circa il costo di adeguamento per ciascuna casistica riscontrata, avremmo i seguenti costi indicativi:

- Casi di cui al punto a): circa 700/1.000 Euro/PdR
- Casi di cui al punto b): circa 700/1.000 Euro/PdR
- Casi di cui al punto c): circa 1.000/1.500 Euro/PdR

I costi esposti rappresentano un valore medio indicativo, ma vi sono contesti in cui l'impegno economico dell'utente superi certamente anche cifre di oltre 5.000 Euro.

Sarebbe pertanto necessario valutare l'introduzione di meccanismi che possano favorire la regolarizzazione di queste situazioni, a beneficio della sicurezza del sistema della distribuzione del gas nella sua interezza (ivi compresi quindi i tratti non di competenza del distributore - impianto post contatore) senza introdurre oneri a carico del Cliente finale difficilmente sostenibili soprattutto in un contesto come quello derivante dall'attuale quadro macroeconomico nazionale. In questo senso affianco ai nuovi obiettivi si dovrebbe studiare soluzioni che prevedano, qualora gli interventi di regolarizzazione siano a carico cliente, **la contribuzione di quest'ultimo fino ad una franchigia massima o altri meccanismi di incentivazione**, socializzando nella tariffa l'eventuale restante montante economico.

---

### S3. Osservazioni in relazione alla determinazione della percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto allo *standard*

Si condivide quanto proposto nel documento circa il riconoscimento di un valore calcolato come media ponderata tra il costo standard (30%) e il costo reale (70%).

In merito alla definizione del costo standard dei gruppi di misura per gli anni 2018-2019 (paragrafo 12 del presente DCO), in relazione all'analisi dei dati riferiti agli anni 2012-2015, l'Autorità ha proposto un adeguato al ribasso dei costi per i misuratori con calibro G10, G16 e G25 in quanto ha riscontrato un costo medio effettivo più basso rispetto al precedente standard applicato. Coerentemente, in relazione alle dinamiche riscontrate sui misuratori di calibro inferiore, che

evidenziano costi effettivi superiori ai costi standard, si propone un adeguamento al rialzo del livello di costo riconosciuto e non un mantenimento dello stesso al livello del 2017.

---

**S4. Osservazioni rispetto alle eventuali esigenze di prevedere deroghe ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto 93/17.**

I GdM (MID e pre - MID), che non sono verificabili in loco, devono essere rimossi, sostituiti e inviati al laboratorio per la verifica. Trattandosi anche di contatori di grande calibro potrebbero esserci problemi nella tempistica dei tre anni per la disponibilità commerciale del contatore sostitutivo ma soprattutto per la bassissima disponibilità del numero di organismi accreditati necessari alle verifiche.

---

**S5. Osservazioni in relazione alle ipotesi di revisione delle modalità di riconoscimento dei costi delle verifiche metrologiche.**

Va chiarito la contemporaneità applicativa tra modifica del  $\Delta C_{ver}$  a 50 euro/anno per gli Add - on (PTZ) provvisoriamente introdotta per il riconoscimento dei costi del 2017 e la parallela rendicontazione a consuntivo delle verifiche dei contatori.

Un potenziale cambio nelle logiche di riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche era già stato prefigurato, con decorrenza dai costi 2017 con delibera 775/16, ove per il 2017 stesso veniva fissato un **valore provvisorio** di 50 euro/PDR in attesa di adeguati approfondimenti sui livelli di costi effettivamente sostenuti da concludersi entro il 30 novembre 2017.

E' infatti evidente che lo scostamento riscontrato tra valore dei ricavi ammessi e i costi effettivamente sostenuti risente della modalità di contabilizzazione adottata. A fronte dei costi effettivi sostenuti, la contabilizzazione dei ricavi, che di fatto anticipavano il costo delle verifiche periodiche, è avvenuta per cassa e non in modo correlato ai costi, pertanto si verifica un disallineamento temporale tra contabilizzazione dei ricavi e contabilizzazione dei costi. Ciò non significa che le verifiche non si faranno ma semplicemente che verranno effettuate con la periodicità prevista dalla regolazione.

Stante tali considerazioni il presente DCO non dà evidenza dei suddetti approfondimenti, in quanto, come correttamente evidenziato, la sopravvenuta revisione normativa di cui alla DM 93/17 ha richiesto un più importante riesame del tema, che supera le precedenti valutazioni dell'Autorità. Per tale motivo, in assenza di ulteriori evidenze, si ritiene opportuno confermare per il 2017 il corrispettivo riconosciuto nel quarto periodo regolatorio e pari a 60 Euro/PDR (a moneta 2014), per rimandare alle espresse valutazioni a consuntivo il riconoscimento dei costi dopo la discontinuità normativa. In ogni caso risulta necessario chiarire il carattere di provvisorietà del corrispettivo di 50 Euro/PDR per il 2017.

I contatori integrati o ibridi ad esempio sono soggetti ad un'unica verifica del contatore nella quale si provvede ad effettuare la verifica sia sulla parte misura sia sulla componente di conversione (il CIG sta completando le specifiche di regolamentazione dei controlli). Inutile cercare tali costi nella rendicontazione visto che i primi contatori integrati o ibridi (cosiddetti a volumi netti) andranno in verifica a cominciare dall'ottavo anno ossia nel 2020.

Negli altri GdM laddove è presente un contatore abbinato ad un convertitore di volumi è obbligo effettuare la verifica del convertitore ogni 2-4 anni e quella del corpo contatore rispettivamente per tipologia ogni:

- 15 anni per i contatori a pareti deformabili;
- 10 anni per i contatori a turbina e a rotoidi;

Sul costo della verifica incidono anche quelli della logistica per rimozione, imballo, trasporto e rimontaggio in altro impianto.



Sui medesimi interventi insistono inoltre anche altre attività tipiche i cui costi sono riconducibili ad altre componenti tariffarie e ad oggi non coperti quali

- Sostituzione pile e smaltimento delle stesse
- Gestione delle segnalazioni e degli allarmi, degli aggiornamenti sw e delle chiamate dei clienti finali con eventuali interventi in campo per il ripristino
- Gestione processo di ricalcolo e ricostruzione dei consumi per difettosità del misuratore
- Letture in campo per smart meter non funzionanti

Tali voci di costo non sono attualmente direttamente riconducibili al comparto unbundling “Verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione” ma sono indistintamente rappresentate nei comparti relativi all’installazione e alla manutenzione dei misuratori e alla gestione dei dati di misura.

Calcolare un corretto valore del  $\Delta C_{ver}$  annuale non è pertanto allo stato attuale desumibile dalle rendicontazioni prodotte perché dovrebbe sopperire alle diverse cadenze di interventi sul singolo parco contatori che si avranno da qui a 15 anni.

Si propone quindi di:

- tener conto di tali componenti di costo nell’adeguamento delle rispettive componenti tariffarie  $\Delta C_{ver}$ ,  $t(ins)$  e  $t(rac)$ ;

di valorizzare tali attività raccogliendo le valutazioni / stime degli operatori tramite la riproposizione della raccolta introdotta con la determinazione del 18 aprile 2016, n. 9 di cui alle considerazioni generali.

---

**S6. Osservazioni in relazione all’ipotesi di introdurre tetti massimi ai riconoscimenti dei costi per verifica. Si chiede di formulare un’ipotesi relativa ai criteri di definizione dei tetti e alla loro quantificazione**

Stante il bassissimo numero di Organismi accreditati per effettuare le verifiche non esistono ad oggi scenari di mercato a cui fare riferimento. Il costo della verifica è comunque da quantificare tenendo conto di quanto indicato allo punto S6.

Con riferimento ad esempio alla rendicontazione delle verifiche sui convertitori si deve tenere conto che l’andamento dei costi è strettamente correlato all’anno di posa degli apparati. Quindi solo su un arco temporale, maggiore ad quadriennio sarà possibile analizzare l’effettivo costo medio che sostiene il Distributore. In occasione della verifica l’apparato si sostengono inoltre costi di manutenzione riconducibili alla partita metrologica e non, tipo la sostituzione delle batterie, il riallineamento del PTZ, all’eventuale aggiornamento del firmware ecc.

---

**S7. Osservazioni con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori su base parametrica.**

Come anticipato nella parte delle Osservazioni Generali i costi relativi alla comunicazione delle apparecchiature in questa fase non sono del tutto definibili se non in via di stima tecnica previsionale. Peculiarità che non riguarda solo investimenti Hardware e Software ma anche aspetti gestionali dovuti al processamento delle caratteristiche dei dati raccolti nonché alle relative azioni di intervento in campo (anche in vista dei costi conseguenti i livelli di qualità attesi per effetto della delibera 522/17).

Si pensi, ad esempio, al rapporto numero di contatori sottesi ad un concentratore in funzione del numero di tentativi di dati raccolti andati a buon fine e come tale parametro di efficientamento sia legato agli investimenti. A questo si aggiunge la varietà dei costi dei canoni di alloggiamento richiesti dai proprietari dell’infrastruttura dove vengono posizionati i concentratori rispetto a chi, essendo proprietario delle stesse, non ha costi in tal senso. Spesso, addirittura, non si può nemmeno accedere agli armadi dei Gestori ospiti, ma viene imposto la costruzione di una struttura esterna da affiancare a quella del gestore (medesimo comportamento di quanto avviene nella telefonia dove ciascun



gestore è stato costretto ad installare un armadio contenente struttura fibra e misura elettrica, pur essendoci posto nell'armadio del gestore iniziale).

Come ampiamente spiegato in precedenza il criterio parametrico della copertura dei costi a PdR è da introdurre in un fase più matura, e non prima del nuovo periodo regolatorio, prorogando per 2018 e 2019 la modalità di riconoscimento attuata per il 2017.

---

**S8. Osservazioni sull'orizzonte temporale per il calcolo della quota a copertura dei costi di capitale.**

Riteniamo compatibile un arco temporale di 5 anni di vita utile. Concetto che dovrà a forza di cose caratterizzare la vita utile di futuri cespiti dotati di apparecchiature elettroniche a bordo laddove la logica sottesa alla sostituzione non sarà solo l'obsolescenza funzionale ma piuttosto la disponibilità di nuove tecnologie in grado di garantire con la sostituzione un migliore rapporto costi benefici.

Anche per i gruppi di misura smart meter, oltre che per i costi centralizzati relativi ai concentratori / sistemi di telegestione, si ritiene utile proporre la rivisitazione della vita utile assimilandola a quella delle apparecchiature elettroniche.

---

**S9. Osservazioni rispetto alle ipotesi di differenziazione dei corrispettivi per classe dimensionale e alle relative tempistiche di riallineamento.**

Si condivide

---

**S10. Osservazioni rispetto alle ipotesi di accorpamento delle componenti  $t(tel)$  e  $t(con)$**

Sull'opportunità o meno di accorpare le due componenti, riteniamo utile mantenerle separate in quanto la natura di ciò che andranno a remunerare nel caso di  $t(tel)$  è puramente gestionale (SW), mentre la  $t(con)$  ha preponderante natura fisica (HW) e componente SW che richiede comunque interventi di messa a punto o sostituzione da eseguire in campo. Diventa utile, pertanto, aver evidenza separata di come la composizione dei costi per le due componenti concorrano alla formazione della tariffa.